

Decisione n. 50 del 27 novembre 2018

OGGETTO: Sig. (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza prot. n° 2195 del 29.10.18 con la quale (*Omissis*) ha proposto ricorso ex art. 22 e segg. della L. n. 241/90 avverso il silenzio rifiuto di (*Omissis*) alla richiesta avanzata dal medesimo il 06.09.18 con la quale questi chiedeva copia dei seguenti documenti:

- a) la cartella esattoriale 032.2005.0005563004, in testa a (*Omissis*);
- b) la raccomandata a.r. n° 60370154789-7;
- c) “la notificaeseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e segg. del codice di procedura civile agli eredi di (*Omissis*) – se a loro in testa - della cartella esattoriale n. 032.2005.5563004;
- d) il versamento - non da me effettuato a tale titolo, come palese - per il pagamento della cartella esattoriale n. 032.2005.0005563004”.

CONSIDERATO che, con pec 27.07.2017, la (*Omissis*) ha avuto modo di dichiarare di aver prodotto al (*Omissis*) tutta la documentazione (riguardante la sua posizione) richiesta o comunque in proprio possesso, fatta eccezione i documenti ivi menzionati (che non rientrano tra quelli richiesti dall'istante);



Il Difensore Civico

CONSIDERATO che il ricorso in questione fa seguito ad una serie di analoghe istanze rivolte da (*Omissis*) a (*Omissis*) ed a Comune di (*Omissis*), tutte riguardanti, nella sostanza, la medesima vicenda;

RILEVATO che, in innumerevoli occasioni, sia il Comune di (*Omissis*) che la SOGET hanno manifestato al (*Omissis*) la disponibilità a mettere a disposizione tutta la documentazione dal medesimo richiesta, consegnando quella disponibile e addirittura fissando anche un incontro congiunto tra le parti al fine di verificare quali fossero gli eventuali documenti mancanti e chiarire gli aspetti della vicenda;

CONSIDERATO che, per verificare la ammissibilità dell'istanza in esame, occorre valutare il concreto tenore della stessa e che nella istanza del 06.09.18, oggetto di riesame, non vi è alcun cenno alla raccomandata a.r. richiesta dall'istante, sicchè non è dato individuare l'interesse del medesimo ad ottenere l'ostensione del documento;

RILEVATO che deve ritenersi esistente tra la documentazione posta a disposizione dell'interessato la cartella in questione (non oggetto di successive richieste da parte del (*Omissis*)) e che, sotto altro profilo, il contenuto della medesima è in ogni caso perfettamente noto all'interessato;

RILEVATO che la richiesta di copia delle notifiche della cartella esattoriale 032.2005.0005563004 è già stata avanzata dal (*Omissis*), con istanza 22.08.2018, oggetto di riesame proposto a quest'Ufficio il 24.09.18 e della Decisione n° 39 del 16.10.2018, cosicchè ne è oggi preclusa la disamina, senza considerare che di tali notifiche è resa ampia descrizione nella nota(*Omissis*) in



Il Difensore Civico

data 24.10.18, nota al (*Omissis*) per averla questi allegata al ricorso proposto a quest'Ufficio con istanza prot. n° 2195 del 29.10.2018;

CONSIDERATO che invece appare da accogliersi l'istanza riguardante il titolo di pagamento della menzionata cartella esattoriale, in effetti mai richiesto prima d'ora;

Per le motivazioni in narrativa

DECIDE

1. di accogliere la richiesta di riesame descritta in premessa relativa alla ostensione di copia del titolo di versamento relativo al pagamento della cartella esattoriale n. 032.2005.0005563004 e di rigettare la richiesta in relazione alla restante documentazione;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed alla (*Omissis*), oltre che al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.